



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 104 del 11 settembre 2026

Oggetto: Atto di indirizzo della Giunta Comunale in merito all'attivazione di piccoli punti ristoro temporanei a carattere accessorio, in occasione delle competizioni sportive, presso i campi sportivi comunali all'aperto dati in gestione alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'anno duemilaventisei il giorno undici del mese di settembre alle ore 09:45 si è riunita presso la sede comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell'art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti	Assenti
Prestanti Edoardo (Sindaco)	Fratoni Chiara (Assessore)
Migaldi Federico (Vice Sindaco)	
Monni Maria Cristina (Assessore)	
Di Giacomo Dario (Assessore)	
Palloni Jacopo (Assessore)	
Presenti n. 5	Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Aronica ai sensi dell'art.97 c.4 lettera a) del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell'art. 50 - c. 2 - D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Partecipano in presenza il Sindaco e gli Assessori Migaldi e Monni; Partecipano in videoconferenza gli Assessori Di Giacomo e Palloni;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 16/08/2022, avente ad oggetto “Disciplina organizzativa per il funzionamento della Giunta Comunale”;

Vista l'istanza presentata in data 27.08.2026 dal Presidente della A.S.D. Polisportiva A. Naldi (prot. agli atti dell'Ente), avente ad oggetto la richiesta di preventivo nulla osta all'allestimento di un piccolo punto ristoro temporaneo, attivo esclusivamente durante le partite di calcio disputate presso il campo sportivo comunale all'aperto di Poggio alla Malva;

Considerato che l'associazione gestisce l'impianto e ne cura la custodia e la manutenzione, e che l'attività di punto ristoro ha carattere meramente accessorio, non lucrativo ed è finalizzata a concorrere alle spese di gestione e manutenzione della struttura sportiva;

Ritenuto opportuno estendere tale facoltà a carattere generale a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano i campi sportivi all'aperto di proprietà dell'Ente nel territorio di Carmignano, escludendo espressamente le palestre e gli impianti sportivi al chiuso, al fine di favorire la socializzazione, migliorare l'accoglienza degli spettatori e sostenere indirettamente le attività di manutenzione degli impianti svolte dalle stesse associazioni;

Dato atto che l'esercizio di tale attività accessoria dovrà in ogni caso svolgersi nel rigoroso rispetto della sicurezza, senza intralciare i percorsi di esodo o le vie di transito, e subordinatamente all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi, sanitari e amministrativi previsti dalla normativa vigente (tra cui la presentazione di apposita SCIA al SUAP);

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un apposito atto di indirizzo politico-amministrativo diretto a disciplinare e uniformare la posizione dell'Ente proprietario rispetto a tali richieste;

A votazione unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di esprimere orientamento favorevole e generale affinché tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche concessionarie o utilizzatrici dei campi sportivi comunali (con esclusione tassativa delle palestre e degli impianti al chiuso) possano allestire piccoli punti ristoro temporanei, con carattere meramente accessorio e non lucrativo, esclusivamente in occasione dello svolgimento delle competizioni e delle partite ufficiali disputate presso i predetti impianti;

Di stabilire che i suddetti punti ristoro dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere collocati in aree idonee, in prossimità delle tribune o delle zone spettatori, senza determinare alcuna interferenza con la sicurezza, con i percorsi di esodo o con il regolare svolgimento delle attività sportive;
- essere attivi esclusivamente nei giorni e negli orari delle competizioni sportive, senza carattere di continuità e senza alcuna apertura autonoma al di fuori di tali eventi;
- prevedere che gli eventuali proventi siano reinvestiti nelle attività dell'associazione e nella fruizione della struttura sportiva;

Di precisare che il presente atto costituisce esclusivamente un indirizzo di carattere generale e un preventivo assenso dell'Ente in qualità di proprietario dell'immobile, restando fermo l'obbligo per le singole società sportive interessate di munirsi di tutti i titoli abilitativi necessari, compresa la presentazione di apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e il rispetto di ogni normativa igienico-sanitaria e di sicurezza vigente;

Di incaricare i Settori competenti dell'Ente di dare esecuzione al presente indirizzo e di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società sportive operanti sui campi sportivi comunali.

Successivamente la Giunta Comunale con una seconda distinta votazione unanime e favorevole espressa in forma palese:

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere tempestivamente in merito all'avvio della stagione sportiva.



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

DELIBERA GIUNTA COMUNALE **N. 104 del 11/09/2026**

OGGETTO:

Atto di indirizzo della Giunta Comunale in merito all'attivazione di piccoli punti ristoro temporanei a carattere accessorio, in occasione delle competizioni sportive, presso i campi sportivi comunali all'aperto dati in gestione alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Edoardo Prestanti

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe Aronica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).